

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

775^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 APRILE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-12

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 13-24

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 25-40

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO			
RESOCONTO STENOGRAFICO			
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO			
PRESIDENTE	2	
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione:			
(3356) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):			
GRILLOTTI (AN), relatore	2	dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):
Discussione:			
(3336) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):			
CIRAMI (UDC), relatore	4	GRECO (FI), relatore Pag. 7, 10
Seguito della discussione:			VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia 8, 10
(2742-B) <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004</i> (Approvato dal Senato e modificato			GUBERT (UDC) 8
			DONATI (Verdi-Un) 10, 11
			Verifiche del numero legale 10, 11
			ALLEGATO A
			DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B:
			Ordini del giorno 13
			Articolo 1 e allegati A e B 15
			Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 21
			ALLEGATO B
			INTERVENTI
			Testo integrale della relazione orale del senatore Grillotti sul disegno di legge n. 3356 .. 25
			DISEGNI DI LEGGE
			Annunzio di presentazione 28
			Assegnazione 28
			GOVERNO
			Trasmissione di documenti 29
			CORTE DI CONTI
			Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

AnnunzioPag. 12

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 31

MozioniPag. 34

Interpellanze 35

Interrogazioni 36

ERRATA CORRIGE 40

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo competente sul disegno di legge iscritto al primo punto dell'ordine del giorno, non facendosi osservazioni, dispone il passaggio al secondo punto all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

(3356) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

GRILLOTTI, *relatore*. Illustra il contenuto dei singoli commi dell'articolo 1 del decreto-legge. Oltre all'istituzione di un fondo per il miglio-

ramento della qualità ambientale dell'aria e della riduzione delle emissioni di polveri sottili nei centri urbani e all'autorizzazione di spese per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale, per assicurare la gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale o, ancora, per specifiche esigenze connesse alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza, è prevista in particolare l'abrogazione della norma della legge n. 311 del 2004 relativa alla riduzione compensata di pedaggi autostradali per determinate imprese, nonché – infine – l'aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio ai fini della copertura finanziaria dell'insieme delle misure previste nel decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e, come convenuto, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

CIRAMI, *relatore*. Il decreto-legge modifica gli articoli 175 e 157 del codice di procedura penale per adeguare la normativa in materia di contumacia a talune recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia per violazione della relativa Convenzione europea. Si tratta, in particolare, del termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna per assicurare una nuova pronuncia quando le persone condannate non siano state informate effettivamente delle procedure a loro carico o non abbiano rinunciato inequivocabilmente al diritto a comparire. La Commissione giustizia propone il ripristino della normativa preesistente alle modifiche apportate all'articolo 571 del codice di procedura penale con la legge n. 479 del 1999, che prevede il conferimento di uno specifico mandato al difensore per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, e la soppressione della lettera *d-bis*), introdotta dalla Camera dei deputati, ritenendosi incongrua la rimessione del processo al primo giudice procedente quando può decidere direttamente il giudice di impugnazione, per ragioni di economia processuale e di sistematicità. Il decreto-legge, infine, interviene in materia di notificazioni all'imputato non detenuto.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e, come convenuto, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana del 15 febbraio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte quindi che l'ordine del giorno G2 è stato ritirato.

GRECO, *relatore*. Propone al presentatore dell'ordine del giorno G1 di eliminare la prima parte del dispositivo, perché il Governo non può assumere impegni sull'orientamento dell'Unione Europea circa la costruzione di nuovi impianti nucleari degli Stati confinanti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accoglie l'ordine del giorno G1 a condizione che il presentatore accolga la richiesta di modifica del relatore.

GUBERT (*UDC*). Modifica il dispositivo dell'ordine del giorno nel senso indicato dal relatore. (*v. Allegato A*). (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada*).

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame degli articoli nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 1 con gli annessi allegati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario ai due emendamenti e invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G2.100, poiché può ritenersi assorbito dall'ordine del giorno del senatore Chirilli già approvato in Commissione.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DONATI (*Verdi-Un*), prima della votazione dell'emendamento 2.1 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,20.

PRESIDENTE. Sempre su richiesta della senatrice DONATI (*Verdi-Un*), dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per altri venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,22, è ripresa alle ore 10,42.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale, nuovamente chiesta dalla senatrice DONATI (*Verdi-Un*), sulla votazione dell'emendamento 2.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,44.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bevilacqua, Bosi, Callegaro, Cossiga, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Demasi, Firrarello, Florino, Gentile, Ioannucci, Magnalbò, Manfredi, Mantica, Manunza, Mugnai, Nocco, Salini, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Peterlini, per attività della 1^a Commissione permanente; Caruso Antonino, Legnini, Magistrelli e Semeraro, per attività della 2^a Commissione permanente; Tomasini, per attività della 12^a Commissione permanente; Bedin, Iovene, Pianetta e Piccioni, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Budin, Danieli Franco, Dell'Utri, De Zulueta e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Coviello e Saporito, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,33*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In attesa del rappresentante del Governo competente per l'avvio della discussione del disegno di legge n. 3336, propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente alla discussione dell'argomento al successivo punto all'ordine del giorno, il disegno di legge n. 3356 in materia di ambiente.

AYALA (*DS-U*). La maggioranza è allo sbando: sono quattro anni che lo dico!

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(3356) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3356, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Grillotti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, penso che in questo caso sia giustificata la modalità d'intervento a mezzo decreto-legge, nonostante la differenza delle materie interessate, tutte però accomunate sotto il profilo della necessità ed urgenza, per far fronte agli impegni assunti o all'utilizzo di disponibilità già previste nella legge finanziaria.

Il decreto-legge si occupa di trasferimenti di fondi per la tutela ambientale, connessa al controllo degli scarichi in aria. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede, invece, di istituire un fondo di 260 milioni di euro per rispettare il contratto collettivo stipulato con gli autoferrotranvieri, a seguito

dello sciopero del novembre 2004, ed evidentemente recepisce l'urgenza della definizione di un fondo per rispettare gli impegni assunti.

Al comma 3, che disponeva appunto la ripartizione delle risorse di questo fondo in relazione alla consistenza effettiva del personale del comparto, è inoltre prevista una ripartizione del fondo stesso tra Stato e Regioni, sempre in conseguenza dell'impegno assunto dal rinnovo contrattuale, dove appunto una quota parte era a carico dello Stato ed una a carico delle Regioni.

Anche il comma 4 riveste carattere di urgenza, in quanto prevede una anticipazione all'ANAS Spa per evitare un blocco delle sue attività dovuto all'eventuale mancanza di liquidità, e quindi l'impossibilità di pagare i prossimi stadi delle opere in corso, che rischierebbe il blocco del 40 per cento dei cantieri e delle grandi opere. È quindi assolutamente necessario provvedere con urgenza.

Al comma 5 è prevista un'autorizzazione di spesa finalizzata ad assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi, sempre in relazione alla liquidità ed alle disponibilità, onde evitare di incappare in sanzioni, od ovviamente in contestazioni da parte degli aventi diritto alla liquidazione ed alle prestazioni sin qui svolte.

Il comma 6 reca due autorizzazioni di spesa: una destinata all'amministrazione della pubblica sicurezza ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'altra all'amministrazione penitenziaria.

Il comma 7 invece istituisce un fondo per esigenze correnti di funzionamento della Guardia di finanza.

Il comma 8, con l'abrogazione del comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (la legge finanziaria per il 2005), relativo alla riduzione compensata di pedaggi autostradali limitatamente alle imprese con sede nelle aree interessate alla continuità territoriale, è stato oggetto di dibattito anche in Commissione, ma credo sia giusta la distinzione.

Personalmente ritengo che si dovrebbe intervenire in caso di necessità per le aziende presenti nelle zone caratterizzate da continuità territoriale, incrementando eventualmente i fondi *ad hoc* piuttosto che intervenire con questo finanziamento per ridurre i maggiori oneri causati dall'aumento delle accise, in quanto tale intervento sicuramente non riguarda con il trasporto via mare.

Il comma 9 dispone l'aumento delle accise per creare copertura relativa a questo decreto. Quindi, si stabilisce di aumentare le accise di benzina e gasolio e di altre sostanze, per coprire i costi totali e garantire la copertura finanziaria di questo decreto. In conseguenza all'aumento delle accise, e quindi del costo che si rifletterà sugli autotrasportatori, il comma 10 reca un intervento che consente ad alcune categorie il rimborso del maggior onere, come effetto collaterale dell'aumento delle accise del comma 9.

Il comma 11, infine, indica la copertura finanziaria totale degli oneri relativi al decreto che, sulla base delle indicazioni della relazione tecnica, ammontano a 150 milioni di euro per il 2005 e ad oltre 248 milioni di

euro per il 2006; la copertura viene reperita a valere su una quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise di benzina e gasolio, maggiori entrate che, in base alle stime fatte, sono quantificate in 375 milioni di euro nel 2005 e 450 milioni di euro nel 2006.

Riservandomi di intervenire al termine della discussione generale, chiedo di consegnare il testo integrale della relazione, affinché venga inserito agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3336, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Cirami, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto è volto ad adeguare alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo la quale, con recenti sentenze, e in particolare con quella del 10 novembre 2004 pronunciata sul ricorso n. 56581/00, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In conformità a dette pronunce, il provvedimento d'urgenza provvede a modificare la vigente disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto di condanna, nel senso di assicurare in modo più efficace, in tale ipotesi, il diritto delle persone condannate ad ottenere una nuova pronuncia sulla fondatezza dell'accusa, quando queste non siano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico e non abbiano rinunciato inequivocabilmente al loro diritto a comparire.

L'articolo 1 del decreto-legge provvede, in proposito, ad apportare le necessarie modificazioni all'articolo 175 del codice di procedura penale. Anche a seguito degli interventi correttivi operati nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, le novità più rilevanti consistono

nel fatto che non è più previsto che sia l'imputato a dover provare di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento e che tale mancata conoscenza può essere desunta *aliunde* e non soltanto dagli atti processuali, come inizialmente previsto nel testo del decreto-legge.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati – diversamente da quello vigente e dall'originaria proposta governativa – inoltre non contiene più la previsione con la quale viene esclusa la possibilità della restituzione nel termine nel caso in cui l'impugnazione o l'opposizione siano già state proposte dal difensore.

Al riguardo, nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato, col parere favorevole del Governo, un emendamento di segno diverso volto a ripristinare sul punto la soluzione originariamente contenuta nel codice di procedura penale con riferimento al problema dei rapporti intercorrenti fra l'istituto della restituzione nel termine del condannato nei cui confronti è stata pronunciata sentenza contumaciale e la disciplina dell'impugnazione della sentenza contumaciale medesima.

Si tratta, in sostanza, di ritornare alla situazione preesistente alle modifiche apportate all'articolo 571 del codice di procedura penale dalla legge n. 479 del 1999, in quanto il precedente assetto del codice sembra meglio corrispondere ad esigenze di economia processuale ed evita il rischio – connesso invece con la soluzione adottata dalla Camera dei deputati – di un'inopportuna moltiplicazione dei giudizi di impugnazione.

Più in particolare, si tratta di tornare a prevedere, nell'articolo 571 del codice di procedura penale, che il difensore può proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato. In tal modo, la necessità del conferimento di uno specifico mandato da parte dell'imputato dimostrerà di per sé che lo stesso ha avuto conoscenza della sentenza di condanna e del relativo procedimento e giustificherà pertanto, nell'articolo 175 del medesimo codice di procedura, l'esclusione in questa ipotesi della possibilità di disporre la restituzione nel termine, il cui presupposto è costituito appunto dalla mancata conoscenza del procedimento.

La Commissione, sempre con il parere favorevole del Governo, ha poi approvato un ulteriore emendamento soppressivo della lettera *d-bis*) introdotta dalla Camera dei deputati nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge e volta a modificare il comma 4 dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

Si tratta, infatti, di una modifica contraddittoria rispetto all'ambito normativo in cui si inserisce, in quanto, nel contesto dell'ultima parte del comma 4 del citato articolo 175, il giudice dell'impugnazione decide su una richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione e, in tal caso, è illogico prevedere la rimessione delle carte al primo giudice essendo invece naturale che il giudice dell'impugnazione trattenga presso di sé gli atti e decida sull'impugnazione una volta che questa sarà presentata.

L'illogicità della modifica apportata dalla Camera emerge anche dalla lettura del successivo articolo 176 del codice di procedura penale, che continuerebbe a prevedere che il giudice che ha disposto la restituzione nel termine – cioè proprio il giudice che secondo la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento dovrebbe essersi spogliato degli atti – deve provvedere, in quanto possibile, alla rinnovazione degli atti cui la parte aveva diritto di assistere.

Più in generale, la disposizione contenuta nella predetta lettera *d-bis*), configurando un'ipotesi di rimessione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificato il fatto che costituisce il presupposto della restituzione nel termine, si presterebbe ad essere interpretata anche nel senso che la restituzione nel termine, concessa dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, determini una regressione del procedimento «al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di mancata *vocatio*» (come testualmente detto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati).

Una simile soluzione interpretativa – oltre ai profili di asistematicità su cui si è richiamata l'attenzione – avrebbe effetti vistosamente negativi in termini di economia processuale. Infatti, essa comporterebbe che nei confronti del condannato in contumacia dovrebbe aver luogo nuovamente quantomeno il giudizio di primo grado e, eventualmente, anche l'udienza preliminare se la contumacia si fosse verificata in quest'ultima fase, mentre il sistema vigente assicura al condannato contumace – come è noto – solo il diritto ad ottenere un nuovo giudizio in sede di impugnazione, ma non l'integrale ripetizione del processo.

Né tale soluzione appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella quale non si è mai affermata la necessità della ripetizione integrale del processo nei confronti della persona condannata *in absentia*, ma più semplicemente che questa persona deve poter ottenere «che un ufficio giudiziario deliberi nuovamente, dopo averla ascoltata nel rispetto delle esigenze previste nell'articolo 6 della Convenzione sulla fondatezza dell'accusa in fatto e in diritto» (vedasi la sentenza del 10 novembre 2004 citata in precedenza).

L'articolo 2 del decreto-legge interviene, invece, sull'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni. In particolare – nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento – il nuovo comma *8-bis* del citato articolo 157 prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione.

Al riguardo, si è svolto in Commissione un articolato dibattito e da più parti si sono manifestate perplessità ed incertezze sulla portata applicativa della previsione approvata dall'altro ramo del Parlamento, ritenendosi sul punto preferibile l'iniziale formulazione del decreto-legge.

Conclusivamente la Commissione ha preferito limitarsi ad approvare, anche in questo caso con il parere favorevole del Governo, un emendamento che reintroduce la modifica all'articolo 161 del codice di procedura penale contenuta nel testo del decreto-legge originariamente presentato e ha rinviato all'esame in Assemblea l'approfondimento degli aspetti problematici sottesi alla formulazione del predetto nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 157 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2742-B.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo, altresì, che nella seduta antimeridiana del 15 febbraio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale.

Ricordo che l'ordine del giorno G2 è stato ritirato.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre al senatore Gubert di riformulare l'ordine del giorno; in tal caso, potrei esprimere su di esso parere favorevole.

Innanzitutto, suggerisco di eliminare il primo impegno, dalle parole «siano adottate» alle parole «emissioni radioattive», perché ritengo che l'Italia non possa imporre agli Stati che hanno seguito la strada della fonte nucleare (ad esempio, la Svizzera, che è a noi vicina) di assumere l'impegno, a livello di Unione Europea, di scegliere altre fonti energetiche.

Il secondo impegno potrebbe invece essere accolto, perché si tratta, appunto, di cautelarci nei confronti degli altri Stati che seguono questa strada.

Per quanto riguarda, infine, il terzo impegno, proporrei di modificare il primo periodo nel seguente modo: «ciascuno Stato confinante si assuma ogni responsabilità (...)», senza quindi imporre «un piano di graduale rimozione delle centrali elettronucleari».

Se il senatore Gubert accetta questa riformulazione dell'ordine del giorno, esprimo parere favorevole.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, se riformulato come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno?

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, accolgo i suggerimenti del relatore e riformulo l'ordine del giorno G1 in tal senso.

Ringrazio il relatore e il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata su questo ordine del giorno, che affronta un problema – a mio avviso – rilevante. Vorrei, tuttavia, far notare che le parti su cui il relatore e il Governo hanno espresso qualche resistenza sono state già approvate in sede di Consiglio d'Europa nella Commissione ambiente e agricoltura; quindi, non si tratta di richieste stravaganti, registrandosi al riguardo un larghissimo consenso all'interno di tali organismi.

Prendo comunque atto della dichiarazione del Governo e riformulo l'ordine del giorno nel senso indicato. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti.

ROLLANDIN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, a parziale rettifica del parere precedentemente reso sul testo,

preso atto dell'impegno assunto dal Governo che gli schemi dei decreti legislativi relativi al recepimento delle direttive 2001/42/CE, 2003/54/CE e 2003/55/CE, rispettivamente concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e le norme comuni per il mercato interno del gas naturale saranno corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e nel presupposto che le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari saranno chiamate ad esprimersi per i profili di competenza;

nel presupposto che dall'attuazione dell'articolo 9, in relazione al recepimento delle direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non devono derivare oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto, altresì, della congruità delle risorse richiamate dall'articolo 29, comma 4, ai fini della copertura finanziaria per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, dell'attuazione del medesimo articolo in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01, preso atto delle informazioni rese dal Governo secondo le quali risultano essere interessati alle procedure di adeguamento delle attrezzature di lavoro in questione essenzialmente il settore delle scuola limitatamente agli Istituti tecnici e professionali e quello degli opifici militari e delle installazioni, diverse dagli opifici, in cui si faccia uso di attrezzature di lavoro, mentre non risultano coinvolti dalle disposizioni di adeguamento né il settore delle applicazioni radiologiche, né quello delle attività atomiche o nucleari, atteso che per l'esercizio di dette attività è già operante altra specifica legislazione, esprime parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 9.62 e 15.35, sulle quali il parere è contrario, e degli emendamenti 14.6, 14.8, 24.100 e 24.110, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 24.100 (testo 2) e 24.110 (testo 2)».

«La 1ª Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime per quanto di competenza parere non ostativo; con l'occasione, richiamando il parere precedentemente formulato sugli emendamenti presentati durante l'esame in sede referente, segnala l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento 25.1, dovendo il comma 3 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 25-bis, introdotti da quella proposta emendativa, essere integrati con il richiamo dei principi e criteri direttivi recati dal successivo comma 4 dei rispettivi articoli 25 e 25-bis anche per l'esercizio delle deleghe ivi conferite per l'emanazione di decreti legislativi correttivi e integrativi».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario, motivandolo molto brevemente.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 e lo stesso ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Eufemi, ritengo si possano considerare superati, almeno in questa prima fase, perché riguardano la problematica di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2.

Dal momento che abbiamo già accolto in Commissione un ordine del giorno, presentato dal senatore Chirilli, che tranquillizza sulle perplessità espresse in merito alla tematica sottesa alla lettera *h*), esprimo parere contrario agli emendamenti, invitando il senatore Eufemi a ritirare l'ordine del giorno che, come ho già detto, è assorbito dall'ordine del giorno presentato dal senatore Chirilli e accolto dalla Commissione.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,20).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,22, è ripresa alle ore 10,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 10,44*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004 (2742-B)**

ORDINI DEL GIORNO

G1 (testo 2)

GUBERT

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione della «legge comunitaria» 2004,

tenuto conto della rischiosità per la popolazione e per la salubrità dell'ambiente di centrali elettronucleari in considerazione:

a) della possibilità di malfunzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni nel corso del normale funzionamento degli impianti;*b)* della possibilità di malfunzionamento dei sistemi di controllo e di arresto degli impianti in caso di incidente agli stessi;*c)* della possibilità, mai escludibile, di eventi, nella crosta terrestre, che possono danneggiare gli impianti di produzione e/o di controllo;*d)* della possibilità di attacchi terroristici, anche con strumenti efficaci e perforanti protezioni corazzate, agli impianti elettronucleari;*e)* della non risolta questione dello stoccaggio a lungo termine, senza rischi di radiazione, delle scorie derivanti dalla combustione nucleare;

tenuto conto che stati confinanti producono parte del loro fabbisogno energetico attraverso centrali nucleari e che talune di esse sono localizzate non lontane dal territorio nazionale, con conseguenti rischi per la popolazione e l'ambiente del nostro Paese,

impegna il Governo:

a operare in sede di Unione europea e di relazioni interstatuali bilaterali affinché:

ciascuno stato confinante che intenda consentire la costruzione di nuovi impianti nucleari lo possa fare solo in siti che mantengano i ri-

schì di emissione radioattiva derivanti da malfunzionamenti, incidenti, attentati, guerre, ecc. all'interno del suo territorio, tenuto conto anche delle tendenze dei venti; adottare forti sanzioni nei confronti dello stato confinante che consenta la costruzione di impianti elettronucleari prossimamente ai confini italiani in modo tale da scaricarne i rischi anche sulla popolazione e sul territorio italiano;

ciascuno stato confinante **si assuma** ogni responsabilità, assistita da polizza assicurativa, per i danni eventualmente causati dalle emissioni alla salute della popolazione italiana, alla salubrità del suo ambiente, alle produzioni agricole e di allevamento, particolarmente a quelle tutelate da marchi di origine e di qualità.

(*) Accolto dal Governo con la soppressione nel dispositivo del capoverso iniziale: «siano adottate strategie europee di produzione del fabbisogno energetico che prescindano progressivamente dalla fonte nucleare, almeno fin tanto che questa non sia scevra da rischi di dannose emissioni radioattive;» e con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «adotti un piano di graduale rimozione delle centrali elettronucleari i cui rischi ricadano sulla popolazione e sul territorio italiani, assumendosi, nel frattempo.»

G2

TIRELLI

Ritirato

Il Senato,

in fase di approvazione della legge comunitaria 2004, impegna il Governo:

a modificare la normativa prevista all'articolo 70, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze», per le sostanze di cui alla categoria 3 dell'allegato 1 del testo unico, in modo da adeguarlo ai regolamenti comunitari ed alle leggi di altri paesi membri.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con ri-

ferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui

interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

EMENDAMENTI

2.1

BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.2

D'AMICO, BEDIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

EUFEMI

Il Senato,

rilevato che a seguito di emendamento parlamentare approvato alla Camera dei deputati è stata aggiunta una nuova lettera *h*) all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge comunitaria per il 2004 (A.S. 2742-B);

rilevato che l'infelice formulazione della norma sembra aver sollevato numerose critiche e preoccupazioni da parte di alcuni responsabili degli Ordini professionali italiani che ritengono che la norma possa avere gravi ripercussioni sull'accesso alle professioni così come regolamentato dalla legislazione nazionale vigente;

pur ritenendo che in realtà la nuova disposizione introdotta con l'emendamento alla Camera dei deputati non debba destare alcuna preoccupazione non costituendo alcuna reale minaccia alla legislazione vigente in materia di Professioni sia regolamentate, che non in quanto non si tratta di norma precettiva od autoapplicativa ma di norma che si limita ad introdurre un criterio generale di delega aggiuntivo rispetto a quelli che la legge comunitaria, come ogni anno fa, detta al Governo per indirizzarlo nella scrittura dei decreti legislativi di recepimento delle direttive elencate agli allegati A e B della stessa legge comunitaria;

rilevato che nell'attuale testo del disegno di legge comunitaria 2004 non risulta contenuta negli allegati alcuna direttiva che riguardi il recepimento di direttive in materia di ordini professionali e/o accesso a

professioni regolamentate e che da ciò ne deriva che il predetto criterio di delega non potrà in alcun modo trovare concreta applicazione;

rilevato altresì che la nostra Carta costituzionale all'articolo 33, comma 5, prevede che l'abilitazione all'esercizio delle professioni in Italia è subordinata ad un «esame di Stato»;

pur ritenendo, pertanto, che quanto prima sottolineato dovrebbe essere sufficiente a fugare dubbi interpretativi ed applicativi della predetta lettera *h*) dell'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in esame, si ritiene non di meno necessario chiarire l'effettiva portata della norma in sede di eventuale applicazione e, pertanto,

impegna il Governo:

laddove dovesse trovare eventuale applicazione il predetto criterio di delega, a circoscriverne la portata alle ipotesi di «ingiustificate» situazioni discriminatorie e facendo comunque salvi i principi e le disposizioni delle leggi di regolamentazione delle professioni attualmente vigenti e previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2229 del codice civile ed in attuazione dell'articolo 33, comma 5 della Costituzione.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Grillotti sul disegno di legge n. 3356

Il decreto-legge reca disposizioni che incidono su diversi settori. Il carattere di omogeneità si ravvisa comunque dalla finalità di destinare a tali interventi determinate risorse, specificandone altresì la copertura finanziaria.

In particolare, il decreto in esame prevede all'articolo unico, comma 1, l'istituzione di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani. Tali ultime finalità sono state introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il comma 2 autorizza la spesa di 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per il rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, secondo l'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004. L'accordo, che dovrebbe interessare circa 116.500 autoferrotranvieri, prevede sul versante economico un aumento mensile pari a 105 euro lordi (da erogare in tre rate: 40 euro al 1° dicembre 2004, 30 euro al 1° giugno 2005, 35 euro al 1° settembre 2005), oltre alla corresponsione di una somma pari a 500 euro per gli undici mesi di vacanza contrattuale (in due rate da 250 euro, a gennaio ed a marzo 2005). La copertura finanziaria è assicurata in parte dalle maggiori entrate derivanti dal comma 9, ovvero attraverso l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante; dall'altro attraverso riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato: quindi, in parte l'onere è coperto con maggiori entrate dal bilancio dello Stato, dall'altra lo Stato autorizza una spesa rivalendosi poi direttamente sui soggetti interessati. Va precisato che la decisione in ordine ai capitoli di spesa da decurtare sarà concordata con le Regioni interessate.

Il comma 3 dispone, poi, l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Regioni e alle Province autonome; la ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. L'ultimo periodo del comma 3 dispone, altresì, che le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi in parola siano escluse dal Patto di stabilità interno.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato poi introdotto un comma 3-bis, il quale prevede che le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (relativamente agli impianti di competenza statale), nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli sono finalizzate all'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.

Il comma 4 autorizza, inoltre, il Ministero dell'economia a corrispondere all'ANAS S.p.A. una anticipazione, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stesso Ministero per l'anno 2005; sul punto, la relazione illustrativa al decreto in esame precisa che tale anticipo è necessario per non generare un blocco immediato di almeno il 40 per cento dei cantieri aperti con normali procedure di gara nel 2003 e 2004. A tale esigenza si aggiunge anche il fatto che da almeno sei mesi l'ANAS non è in grado di onorare gli stati di avanzamento lavori già contabilizzati in quanto non adeguatamente dotata di disponibilità di bilancio. Tale carenza, oltre a generare iscrizioni di riserve, è destinata indirettamente a configurarsi come danno per l'erario.

Il comma 5 reca una autorizzazione di spesa finalizzata ad assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale.

Il comma 6 reca due distinte autorizzazioni di spesa, destinate l'una all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'altra all'Amministrazione penitenziaria. Si tratta di uno stanziamento finalizzato alle specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati *standards* di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica.

Il comma 7 istituisce un fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza. La dotazione del fondo, che è prevista per il solo anno 2005, è di 20 milioni di euro.

Il comma 8 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 235, della legge finanziaria per il 2005, relativo alla riduzione compensata di pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo «nelle aree interessate dalla continuità territoriale».

Il comma 9 dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, secondo quanto disposto dai commi 2 e 11. Il secondo periodo del comma 9, soppresso dalla Camera dei deputati, disponeva che le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota sulle accise riscosse nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. L'ordinamento finanziario delle Regioni a Statuto speciale e delle Province auto-

nome, così come disciplinato dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, prevede, infatti, la possibilità di riservare all'erario statale l'incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle Regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. In conseguenza della disapplicazione dell'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997), previsto dal terzo periodo del comma 9, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle Regioni a statuto ordinario. Infatti, il secondo periodo dello stesso comma 154 ha stabilito che eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione hanno effetto, nelle Regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale.

Al riguardo, il Governo ha fatto presente che la soppressione (contenuta nell'ex secondo periodo del comma in discorso) della riserva allo Stato delle maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'accisa riscossa nelle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Province autonome di Trento e Bolzano, sarebbe stata neutrale dal punto di vista finanziario solo con la contestuale esclusione, nei citati territori, dei benefici del nuovo contratto di cui al comma 3 dell'articolo in esame. Occorreva, in alternativa, ripristinare il testo originario del decreto-legge, reintroducendo la riserva allo Stato delle citate risorse necessarie per far fronte agli aumenti contrattuali previsti nel provvedimento.

La Commissione ha optato per la seconda soluzione, accogliendo pertanto un emendamento che ha ripristinato il periodo in esame, soppresso dalla Camera dei deputati.

Il comma 10 concede, a talune categorie di autotrasportatori, il rimborso del maggior onere, conseguente all'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, disposta dal precedente comma 9.

Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (Fondo per gli interventi di tutela ambientale), dal comma 5 (obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici), dal comma 6 (amministrazione della pubblica sicurezza e funzionamento dell'amministrazione penitenziaria), dal comma 7 (funzionamento della guardia di finanza) e dal comma 10 (rimborso a favore degli autotrasportatori dell'aumento dell'accisa sul gasolio). Tali oneri, sulla base delle indicazioni della relazione tecnica, sono determinati in 150 milioni di euro per l'anno 2005 e in 248,070 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La copertura finanziaria viene reperita a valere su una quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise su benzina e gasolio disposto dal comma 9. In base alle stime contenute nella relazione tecnica, le maggiori entrate sono quantificate in 375 milioni di euro per il 2005 e in 449,68 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Sen. GRILLOTTI

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Giovanelli Fausto, Bassanini Franco, Battaglia Giovanni, Bettoni Brandani Monica, Calvi Guido, Coviello Romualdo, Di Siena Piero, Garraffa Costantino, Guerzoni Luciano, Longhi Aleandro, Maritati Alberto, Mascioni Giuseppe, Peterlini Oskar, Rigoni Andrea, Rotondo Antonio, Stanisci Rosa, Tonini Giorgio, Vitali Walter, Zavoli Sergio Wolmar, Donati Anna, Falomi Antonio, Labellarte Gerardo, Malabarba Luigi, Moncada Gino, Muzio Angelo, Soliani Albertina, Ripamonti Natale, Rollandin Augusto Arduino Claudio Istituzione del Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado (3377)
(presentato in data **07/04/2005**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede deliberante**

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Demasi Vincenzo

Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 10^a Industria, 11^a Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **07/04/2005**)

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Pagliarulo Gianfranco ed altri

Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio - assistenziale (3355)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 11^a Lavoro, 12^a Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **07/04/2005**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Acciarini Maria Chiara

Disposizione per la detenzione responsabile dei cani e per la prevenzione di loro eventuali aggressioni (2858)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 9^a Agricoltura, 12^a Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **07/04/2005**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Giuliano Pasquale ed altri

Costituzione, in forma di società per azioni, della Banca del Mezzogiorno (3349)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª Industria, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **07/04/2005**)*8ª Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. Cambursano Renato

Nuove norme in materia di finanziamento e finalità istituzionali del Fondo centrale di garanzia per l'esercizio delle attività autostradali di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382 (3341)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 10ª Industria
(assegnato in data **07/04/2005**)*9ª Commissione permanente Agricoltura*

Sen. De Petris Loredana

Disposizioni per la somministrazione dell'olio d'oliva nei pubblici esercizi (3346)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 10ª Industria, 14ª Unione europea
(assegnato in data **07/04/2005**)*13ª Commissione permanente Ambiente*

Sen. Cozzolino Carmine ed altri

Disposizioni a favore di alcune zone della provincia di Salerno danneggiate dagli eventi calamitosi avvenuti il 25, 26 e 27 dicembre 2004 (3333)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 9ª Agricoltura, 10ª Industria
(assegnato in data **07/04/2005**)*Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori*

Sen. Biscardini Roberto

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori da parte di coppie conviventi e persone singole (3338)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 12ª Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **07/04/2005**)**Governmento, trasmissione di documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 21 e 24 marzo 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Francesco De Sanctis, Maria Maddalena Novelli, Francesco Mercurio, Anna Maria Dominici, Luigi Catalano, Luigi Catalano e Ugo Pianeta, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ai dottori Maurizio Vitelli, Mario Mautone, Roberto Garrisi, Walter Lupi, Claudio Rinaldi, Ciriaco D'Alessio, Giuseppe D'Addato, Pasquale Cialdini, Enzo Celli, Dante Corradi, Amedeo Liverani, Franco Giannetti, Giovanni Guglielmi, Giancarlo Storto, Francesco Saverio Campanale, Giuseppe Buffa, Germano Di Falco, Sergio Dondolini, Clara Ricozzi, Alberto Chiovelli, Cesare Iafrate, Amedeo Gargiulo, Ciro Esposito, Costanza Pera, Cesare Arnaudo, Ivo Blasco, Giovanni Grimaldi, Caliendo Cosimo, Massimo Provinciali, Aldo Sansone, Gerardo Pelosi, Maria Pia Pallavicini, Domenico Crocco, Michele Colistro, Luciano Novella, Roberto Sabatelli, Marco Barra Caracciolo, Vincenzo Cinelli, Valeria Olivieri, Daniela Barbato, Giuseppe Controne, Celestino Lops e Pietroantonio Isola, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° aprile 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma S.p.A. (EUR), per l'esercizio 2003 (*Doc. XV*, n. 310). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente;

della Fondazione Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci», per gli esercizi 2002 e 2003 (*Doc. XV*, n. 311). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI**(Pervenute dal 23 marzo al 6 aprile 2005)****SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 150**

- BATTAFARANO: sul caso della signora Cervellera Ottomaniello (4-07798) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- BOBBIO: sulla sede farmaceutica del comune di Vico Equense (4-06126) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- CADDEO ed altri: sull'allevamento ovino in Sardegna (4-08055) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- CHINCARINI: sulla richiesta di pensione di un militare (4-07352) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- CORTIANA: sul rapporto di lavoro tra la società Atalanta Bergamasca Calcio e un proprio giocatore (4-07865) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- COSTA: sul settore del tabacco nel Salento (4-07407) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
sul credito agrario (4-08274) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- COZZOLINO: sul costo del latte artificiale (4-07592) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- DATO: sulla Cooperativa Nuova Europa 2000 (4-04956) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- DE PAOLI: sulle strutture per il ricovero degli animali randagi (4-07442) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- DI SIENA, GRUOSSO: su un episodio verificatosi alla SATA di Melfi (4-05209) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- DONATI: sulla linea ferroviaria nell'area urbana di Palermo (4-07581) (risp. SOSPITI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- EUFEMI: sullo svolgimento dell'attività sindacale (4-04147) (risp. BACCINI, *ministro per la funzione pubblica*)
sulla liquidazione delle pensioni ordinarie per il personale con qualifica ad esaurimento (4-07445) (risp. BACCINI, *ministro per la funzione pubblica*)
- FABRIS: sulla vicenda della CEIT srl (4-07268) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

- FASOLINO: sull'abusivismo edilizio nella regione Campania (4-07848) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)
- FLORINO ed altri: sullo svolgimento di concorsi presso la regione Campania (4-07600) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- FORMISANO: sulla chiusura dello stabilimento della Birra Peroni di Napoli (4-07344) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sulla linea ferroviaria nell'area urbana di Palermo (4-08008) (risp. SOSPISI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- GASBARRI, MONTINO: su un incidente sul lavoro verificatosi nel comune di Olevano Romano nel luglio 2004 (4-07205) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- GRUOSSO: sulla società Industrie del Basento (4-04633) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- LONGHI: sull'AUSL n. 3 di Genova (4-07066) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MACONI, MASCIONI: sulla gara d'appalto per la gestione degli immobili di proprietà dell'ASL di Viterbo (4-03640) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MALABARBA: sulla SIELTE spa di Città Sant'Angelo (4-06360) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sul provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della Tirrenia (4-06532) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sulle disposizioni dirette a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti portatori di *handicap* (4-06985) (risp. BACCINI, *ministro per la funzione pubblica*)
sulla SIELTE spa di Roma (4-07299) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sulla Breter Automation (4-07691) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sul prestito bibliotecario (4-07933) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla malattia di un carabiniere (4-07284) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- MALABARBA ed altri: sull'abrogazione in Iraq delle norme del diritto di famiglia (4-08327) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MODICA, BRUNALE: sul distretto conciario pisano (4-06538) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- MORO: sull'inserimento in maniera anomala di alcuni numeri di telefono negli elenchi relativi alla provincia di Udine (4-07688) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- MORRA: sulle precipitazioni atmosferiche verificatesi nel comune di Rocchetta Sant'Antonio nel settembre 2004 (4-07316) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

- MUGNAI: sulle prestazioni pensionistiche per i lavoratori delle miniere (4-06737) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- PAGLIARULO ed altri: sull'incidente occorso presso l'officina materiale rotabile di Ancona il 12 gennaio 2003 (4-04393) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- PASCARELLA: sul personale ATA (4-00139) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- PETERLINI ed altri: sui casi di furto di cavalli (4-07132) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- RIPAMONTI: sull'istituto Capitanio di Bergamo (4-07278) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
sulla pratica pensionistica del signor Enrico Canna (4-07816) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- SALERNO: sull'esclusione di un candidato dalla partecipazione alla trasmissione «Grande fratello» (4-06074) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- SODANO Tommaso: sulla società Exide Italia srl (4-03236) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sull'Istituto provinciale di vigilanza «La Ronda» di Potenza (4-05684) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sulla chiusura dello stabilimento della Birra Peroni di Napoli (4-07451) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- STANISCI: sull'insegnamento delle lingue nelle province di Brindisi e Taranto (4-07780) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- TIRELLI ed altri: sulle indagini relative a presunti reati di *doping* nell'ambiente del ciclismo professionistico (4-07733) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- TOFANI: su una vicenda verificatasi presso il liceo classico «Simoncelli» di Sora (4-02540) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- TURRONI: sulla vicenda del sottomarino nucleare britannico «Tireless» (4-07786) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- VALDITARA ed altri: sulla cancellazione dei festeggiamenti natalizi in alcune scuole (4-07854) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- VISERTA COSTANTINI: sulla disciplina interregionale relativa alle piscine (4-07656) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)
- ZANCAN: sullo svolgimento degli esami di maturità tecnica meccanica del 2002 (4-04771) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

Mozioni

BUCCIERO, BALBONI, MORSELLI, PALOMBO, BONGIORNO, MEDURI, PONTONE, BONATESTA, ULIVI, ZAPPACOSTA, MULAS, MENARDI, TOFANI, VALDITARA, GRILLOTTI, BOBBIO Luigi. – Il Senato,

premessò che:

il mercato italiano del farmaco ha delle caratteristiche intrinseche associabili al «rapporto di agenzia» tra medico e paziente ed al ruolo dello Stato come «terzo» pagante;

per l'uso dei farmaci esiste la necessità di tutelare i pazienti utilizzatori circa la qualità, la quantità e la sicurezza dei prodotti disponibili e di garantire, in massimo grado, l'accesso alle cure farmacologiche;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel settore farmaceutico, ha evidenziato il problema relativo ai prezzi delle specialità medicinali ed al loro impatto sulle «tasche» dei cittadini consumatori;

i prezzi dei farmaci di fascia C in molti Paesi europei sono nettamente inferiori a quelli applicati in Italia. Prezzi tra i più bassi in Europa sono praticati in Austria dove vige un sistema di prezzi sostanzialmente amministrati;

considerato che:

il prezzo dei farmaci di fascia C ha subito, durante il solo 2004, un'ondata di aumenti spesso superiori al 30%;

i rincari pesano sul già precario equilibrio economico delle fasce sociali più deboli, con minore capacità di reddito e di consumo (anche di generi essenziali);

uno stesso farmaco può avere prezzi notevolmente diversi, nel caso in cui siano disponibili farmaci generici o specialità copia. È il caso, ad esempio, di un noto ansiolitico il cui generico, perfettamente identico alla specialità medicinale «griffata», costa circa la metà;

i cittadini potrebbero ottenere un notevole risparmio se fossero adeguatamente informati circa l'esistenza di prodotti equivalenti meno costosi e se i farmacisti potessero sostituire i medicinali di fascia C con prodotti equivalenti di prezzo inferiore;

tali interventi, peraltro, introdurrebbero nel sistema meccanismi di concorrenza che indurrebbero le aziende a ridurre i prezzi dei propri prodotti per mantenere o aumentare le quote di mercato,

impegna il Governo:

a pubblicare «liste di trasparenza» dei medicinali di fascia C, che pongano a confronto i medicinali equivalenti (stesso principio attivo, stesso dosaggio), consentendo ai cittadini e agli operatori (medici e farmacisti) di scegliere il prodotto meno costoso;

a consentire ai farmacisti di sostituire con un farmaco equivalente meno costoso il medicinale di fascia C prescritto dal medico, previo consenso dell'assistito e ferma restando la possibilità per il medico di impedire la sostituzione, in analogia a quanto previsto per i medicinali di fascia A;

ad emanare normative per la revisione delle regole per la determinazione del prezzo dei farmaci di fascia C.

(1-00331)

Interpellanze

MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, BEDIN, DONATI, Bettoni Brandani, BONFIETTI, ZANCAN, VITALI, MARITATI, DI SIENA, DE ZULUETA, CAVALLARO, FLAMMIA, PETERLINI, PEDRINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il processo di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT) nel 2005 offre un'opportunità per far avanzare gli impegni di disarmo e non proliferazione nucleare;

sussiste un rischio derivante da un possibile indebolimento dell'NPT su tutta l'architettura internazionale relativa al disarmo nucleare ed alla non proliferazione;

USA, Russia, Cina, Francia e Regno Unito sinora non hanno fatto progressi nell'attivazione di quei meccanismi atti a raggiungere una totale ed assoluta eliminazione dei loro arsenali nucleari come richiesto dal diritto internazionale e parallelamente altri Stati, come India, Pakistan, Israele e Corea del Nord, sono entrati nel «club» delle potenze nucleari, con conseguente aumento del rischio reale di uso di armi nucleari anche da parte di questi Stati;

suscitano grave preoccupazione i rischi posti dalla possibile proliferazione di armi nucleari nelle mani di attori statali e non statali, e per la possibilità che le armi nucleari siano effettivamente impiegate, per accidente, errore o intenzionalmente;

il disarmo nucleare e la non proliferazione sono processi che si rinforzano vicendevolmente e che richiedono progressi rapidi e irreversibili;

numerosi Stati non nucleari hanno aderito al Trattato per la non proliferazione nucleare impegnandosi non solo a non dotarsi di armi nucleari, ma anche a promuovere e realizzare il disarmo nucleare nel mondo;

la Corte internazionale di giustizia nel 1996 ha stabilito che esiste un obbligo a proseguire e a concludere i negoziati per il disarmo nucleare in ogni loro aspetto sotto stretto ed efficace controllo internazionale, e quest'obbligo si estende a tutti gli Stati,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda intraprendere ogni sforzo possibile per realizzare effettivi progressi sulla strada della non proliferazione e del disarmo nucleare nella Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare nel 2005;

se rientri tra gli intendimenti del Governo sostenere in particolare l'applicazione delle misure di disarmo approvate dalla Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare nel 2000;

se e quali iniziative si intenda adottare al fine di esortare gli Stati in possesso di armamenti nucleari a ridurre l'operatività degli arsenali stessi, a ridurre la componente non strategica di tali arsenali e a non sviluppare nuovi tipi di armi nucleari, in osservanza degli impegni assunti;

se e quali interventi si intenda intraprendere per assicurare con urgenza l'avvio di negoziati e deliberazioni che conducano alla completa proi-

bizione e all'eliminazione delle armi nucleari, e ad invitare gli Stati non ancora Parti del Trattato di non proliferazione nucleare ad aderire all'NPT;

se il Governo non ritenga di dover proporre nelle sedi opportune che tali negoziati e deliberazioni siano realizzati attraverso un'istituzione sussidiaria della Conferenza sul disarmo, una Conferenza delle Nazioni Unite, un meccanismo da individuare all'interno del Trattato stesso ovvero attraverso un forum indipendente;

con quale programma il Governo italiano intenda affrontare la Conferenza di revisione dell'NPT che si terrà dal 2 maggio 2005 a New York.

(2-00695)

Interrogazioni

VITALI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso:

che l'area di ricerca CNR di Bologna è una delle più importanti in Italia, e con i suoi 800 ricercatori e ricercatrici, in maggioranza giovani, rappresenta una realtà di eccellenza nel sistema territoriale della Regione e una grande ricchezza di intelligenza e di saperi per la comunità locale e nazionale;

che lo scorso 18 marzo i ricercatori e le ricercatrici del CNR hanno scioperato a difesa della funzionalità dell'ente «minacciata dai tagli ai finanziamenti che in tre anni sono diminuiti, a prezzi costanti, del 18% rispetto al 2002, e dal blocco delle assunzioni, che dura dal 2002 ed è stato appena esteso al 2007»;

che i pesanti tagli alla ricerca, sommati al blocco delle assunzioni, compromettono seriamente l'efficienza del CNR di Bologna, mettendone addirittura a rischio la sopravvivenza, e provocano uno spreco inaccettabile di talenti e di risorse;

che anche il Consiglio Provinciale di Bologna ha approvato un ordine del giorno di sostegno alla protesta dei ricercatori e delle ricercatrici del CNR di cui condivide le richieste di potenziamento delle strutture di ricerca,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario e indilazionabile per il futuro stesso del sistema economico e sociale del nostro Paese rispondere positivamente alle richieste avanzate, assegnando quelle risorse finanziarie, peraltro già formalmente assegnate ma nei fatti nuovamente messe in discussione nel 2005 dopo un taglio già avvenuto nel 2004, che sono indispensabili a garantire la vita del CNR a Bologna e a livello nazionale e ad impedire un indebolimento ulteriore dell'attività di ricerca.

(3-02054)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, degli affari esteri e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

gli attivisti di Sea Shepherd, l'organizzazione internazionale che dal 1977 tutela gli oceani e i suoi abitanti, si trovano con la loro imbarcazione «Farley Mowat» lungo la costa est del Canada per dimostrare a tutto il mondo che i cacciatori di foche uccidono, contro la legge, migliaia di cuccioli per le pellicce;

lo scorso 1° aprile 2005 l'equipaggio di Sea Shepard, mentre era in azione sul pack canadese, veniva violentemente aggredito e percosso da cacciatori di foche a bordo della imbarcazione «Brady Mariner» perché stava registrando le immagini dei cacciatori mentre colpivano i cuccioli, li scuoiavano vivi e lasciavano i loro macabri resti sul ghiaccio;

il capitano della «Farley Mowat», a seguito degli scontri con i cacciatori, ha prontamente chiamato la guardia costiera ma dopo sommari accertamenti della polizia canadese riguardo tre distinti incidenti, testimoniati anche da una troupe del TG2 presente in loco, 11 attivisti di Sea Shepherd sono stati portati via in elicottero a Charlottetown, arrestati, trattenuti ed incriminati per essersi avvicinati ai cacciatori senza alcun permesso;

nonostante tutto ciò la «Farley Mowat» e tutto l'equipaggio di Sea Shepherd si stanno dirigendo verso la penisola del Labrador per impedire che dal 12 aprile altri massacri si compiano,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti suddetti e se e quali iniziative urgenti il Governo italiano intenda assumere nelle sedi bilaterali e internazionali opportune al fine di ottenere che il Canada garantisca la messa al bando o la moratoria di questa barbara pratica;

se e quali passi ufficiali il Governo italiano intenda intraprendere al fine di ottenere precise garanzie affinché ulteriori episodi di questo genere non abbiano a ripetersi e sia tutelato il diritto di documentare al mondo la ferocia dei cacciatori di foche;

se e quali iniziative intenda assumere il Governo italiano presso gli organismi internazionali affinché questi adottino le opportune sanzioni contro il governo canadese per la barbara violenza sugli animali consentita dall'ampia protezione offerta dal governo medesimo nei confronti dei cacciatori di foche.

(4-08469)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che i dati del Ministero della giustizia evidenziano le disparità sul fronte dell'efficienza, sede per sede, degli uffici giudiziari;

che la media nazionale degli indici di definizione dei giudizi (26,35%) non copre neppure l'incremento annuale dei nuovi procedimenti destinati, così, ad elevare sempre più le «giacenze»;

che, contro una media nazionale di durata del processo civile di 763 giorni, sono emerse «punte» di oltre 1.500 giorni;

che, analogamente, contro una media nazionale di durata del processo penale di 601 giorni, sono state osservate medie, di singoli tribunali, superiori a 1.200 giorni;

che il carico delle sopravvenienze per ogni giudice (dedotto dividendo il numero delle sopravvenienze civili e penali per il numero di magistrati in pianta organica) non è attendibile (per difetto) in quanto sono stati rilevati «picchi» di 1.100 processi pro capite contro una media nazionale di 583, distretti a basso livello di conflittualità giudiziaria, ruoli «fermi» da riassegnare e significative giacenze di fascicoli non registrati;

che il numero elevato di fascicoli non consente una spedita consultazione essendo stati inseriti gli atti senza alcun ordine logico e privi di numerazione e di indice;

che migliaia di fascicoli contro «noti» non risultano reperibili;

che, invece, esiste un considerevole numero di fascicoli «ultrade-cennali» relativi a procedimenti contro «ignoti»;

che sono numerosi i fascicoli in attesa della data di udienza o, con udienza fissata, in attesa di adempimento;

che sono tanti i fascicoli rimandati indietro al PM per errori formali;

che esistono sequestri mai conclusi;

che, in numerosissimi casi, le «custodie» onerose di beni sequestrati si protraggono per lungo tempo, anche più anni (senza che intervenga un provvedimento di destinazione), mentre si concreta un depauperamento certo del valore del bene;

che le disfunzioni rilevate nei casi di ispezioni presso sedi giudiziarie, nonostante la limitatezza delle verifiche effettuate, hanno confermato le vaste proporzioni dei conseguenti danni erariali;

che per tali innumerevoli situazioni non si hanno notizie di avvenuti approfondimenti, sotto il profilo della responsabilità contabile e/o disciplinare, né di provvedimenti in danno degli inadempienti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano il numero e la natura dei procedimenti (disciplinari e/o di responsabilità amministrativa) attivati e/o conclusi negli ultimi cinque anni;

quale sia l'ammontare dei danni erariali accertati ed addebitati per rivalsa negli ultimi cinque anni;

se non si ritenga urgente ed indifferibile che venga avviata un'indagine specifica in relazione alle spese di giustizia, non solo per l'accertamento, sede per sede, di eventuali danni subiti dallo Stato ma, soprattutto, per prevenirne ulteriori;

se non si ritenga doveroso, a seguito di accertamenti espletati, che venga attivata ogni conseguente azione per il perseguimento dei comportamenti omissivi imputabili ai magistrati e/o al personale amministrativo;

se non si ritenga opportuno che venga facilitato il compito di ispezione e controllo dei parlamentari (di cui al combinato disposto degli artt. 64, comma 1, della Costituzione e 53, comma 3, del Regolamento del Senato) attivando, presso il Ministero, uno «sportello di contatto istituzionale» che consenta al Servizio ispettivo del Ministero di avvalersi, in tempo reale, di utili e qualificate segnalazioni in grado di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la produttività del «servizio giustizia» dovuto ai cittadini.

(4-08470)

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso:

che alunni, genitori ed insegnanti del plesso scolastico di Costalta manifestano la loro preoccupazione ed il loro disappunto per l'intenzione del Sindaco di San Pietro di Cadore di chiudere sia la scuola dell'infanzia che la scuola primaria per motivi di sicurezza, per alcune carenze, rimediabili peraltro con modesti investimenti, e, conseguentemente, accorpate i due plessi nella scuola di Presenaio, senza tenere conto degli aspetti umani, didattici e logistici che questa decisione comporterebbe;

infatti chi risiede nella valle ladina dolomitica del Comelico ha scelto il futuro per i propri figli e vuole tenera viva la montagna; per questi residenti la scuola rappresenta dunque il profondo collante sociale in termini di vivibilità e di benessere relazionale per i bambini del paese, unica realtà aggregante in un ambiente sociale che non ha altri punti di ritrovo durante i mesi invernali;

dal punto di vista logistico il Sindaco non ha dato nessuna garanzia di adeguati spazi didattici e di trasporto: infatti la scuola di Presenaio, nella quale si vorrebbero trasportare 26 bambini delle scuole di Costalta, già ora presenta difficoltà di organizzazione delle attività didattiche, poiché le aule sono sottodimensionate, quindi non sarebbe possibile una seria didattica laboratoriale, come prevede la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche per i progetti «Ladin a scola» e «Sentieri», legati alla legge n. 482 del 1999, per la valorizzazione delle minoranze linguistiche nella variante ladina dolomitica bellunese, in cui la primaria di Costalta è scuola pilota da parecchi anni. Sempre in ottemperanza della legge n. 53, nella scuola di Costalta è prevista l'accoglienza dei bambini di due anni e mezzo, cosa che non sarebbe possibile a Presenaio per carenza di spazi, così come la mancanza di aule renderebbe impossibile l'adeguata integrazione scolastica per due bambini con handicap psico-fisici (gravi e diversificati tra loro), finora ottimamente seguiti grazie alla sinergia degli insegnanti di sostegno con gli altri insegnanti nei due diversi plessi;

in merito poi al trasporto degli alunni da Costalta a Presenaio, trasporto che soprattutto nei mesi invernali diventerebbe assai difficoltoso, non esiste nessuna garanzia da parte dell'Ente locale. L'attuale dotazione ed organizzazione del servizio di trasporto comunale condiziona fortemente l'intera gestione oraria di tutti e tre gli ordini di scuola di Presenaio, con conseguente disagio per tutte le famiglie dell'Istituto Comprensivo, considerato altresì che sono previsti diversi rientri pomeridiani al fine di garantire l'attuazione della riforma Moratti e quindi l'applicazione del Piano dell'offerta formativa,

gli interroganti chiedono di conoscere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo adottare iniziative atte a capire le reali motivazioni che spingono l'Amministrazione di San Pietro di Cadore a chiudere le due scuole, poiché sembrano prescindere da valutazioni didattiche, di apprendimento e di sviluppo del bambino, soprattutto in una realtà come quella di Costalta, carente dal punto di vista sociale.

(4-08471)

Errata corrige

Nel resoconto sommario e stenografico della 755^a seduta pubblica del 3 marzo 2005, a pagina 23, sotto il titolo «Commissioni permanenti, variazioni nella composizione», dopo il capoverso: «Il senatore Turrone cessa di appartenere alla 1a Commissione permanente», aggiungere il seguente: «La senatrice De Zulueta cessa di appartenere alla 3^a Commissione permanente».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 773^a seduta pubblica del 6 aprile 2005, nell'intervento del senatore Rigoni, a pagina 43, ultima riga, sostituire le parole: «novembre 2002, che è» con le altre: «novembre 2000, è».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 774^a seduta pubblica del 6 aprile 2005, nell'intervento del senatore Malabarba, a pagina 52, prima riga, sostituire le parole: «È proprio la costituzione del mercato» con le altre: «È proprio la costituzionalizzazione del mercato».

Nello stesso Resoconto, a pagina 65, nell'intervento del senatore Gubetti, ultima riga, dopo le parole: «del popolo francese.» inserire il seguente capoverso: «Il popolo italiano invece non potrà esprimere la sua volontà direttamente. Anche per dare voce a chi è costretto a restare muto io oggi parlo e dico no.».